

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 16 febbraio 1954 concernente l'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti e relativa legge sugli stipendi
(del 22 ottobre 1954)

La Commissione della Gestione ha esaminato con diligenza e attenzione il messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio che accompagna il disegno di legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato, dei docenti delle scuole cantonali ed elementari e delle maestre delle case dei bambini, nonché il rela-

tivo disegno di legge sugli stipendi, in due sessioni laboriose che l'hanno occupata per trentadue sedute. In sostanza essa ha preso atto del documentato ed esauriente messaggio ed ha condiviso nelle sue conclusioni, dopo ampia discussione su taluni punti fondamentali, l'impostazione governativa del problema e il modo di risolverlo, consentendo in massima sulle argomentazioni del Consiglio di Stato a proposito, anzitutto, della necessità della revisione degli organici, quindi del concetto dell'organico unico, sia nella parte generale che disciplina i rapporti fra lo Stato da una parte e il personale amministrativo, i gendarmi ed i docenti dall'altra, sia nelle disposizioni speciali e nella classificazione degli stipendi, con riserva delle norme legali e regolamentari proprie alle diverse categorie, ed infine a proposito del principio dell'incorporazione negli stipendi base dell'intera indennità di carovita attualmente corrisposta in forza del decreto legislativo 20 maggio 1952. E' questa solidificazione negli stipendi della indennità di carovita appunto il nocciolo della riforma, mediante la quale sono state nel contempo meglio valutate non poche funzioni che non avevano ottenuto con le precedenti revisioni degli organici adeguata perequazione. Occorre aggiungere ancora che la modificazione della pianta organica proposta per il personale amministrativo allo scopo precipuo di adeguare la struttura di singoli settori alle mutate esigenze e di permettere quindi l'assunzione stabile di molti impiegati provvisori occupati tuttavia in funzioni divenute permanenti, ha pure incontrato l'adesione della Commissione, che si è limitata a ritocchi veniali. Essa anzi raccomanda al Consiglio di Stato di provvedere in avvenire, alla fine di ogni periodo quadriennale, alla completazione razionale della pianta stabile nell'interesse medesimo dell'amministrazione ed allo scopo di evitare il prolungamento indeterminato dei rapporti provvisori di impiego del personale di cui fosse andata dimostrandosi la permanente necessità.

Fra Consiglio di Stato e Commissione della Gestione non si è palesato quindi alcun attrito sulle questioni essenziali. Anche nelle disposizioni particolari delle due leggi non è stato incontrato alcun punto di frizione se si prescinde da talune questioni di natura opinabile e, in sede di classificazioni e di stipendi, da non gravi dissensi intorno alla valutazione di qualche funzione singola o di categoria ed alla misura della relativa retribuzione. Nel complesso, pertanto, i due disegni di legge hanno subito, con l'esame commissionale, variazioni di non grandissima importanza, anche se i miglioramenti apportati nella scala degli stipendi e la rivalutazione di non poche categorie di impiegati e di docenti e di singole funzioni hanno aumentato di circa un terzo il maggiore aggravio scontato dal Governo con il suo messaggio in confronto degli attuali oneri. In queste condizioni si può indubbiamente rinunciare ad allungare la relazione commissionale con una ripetizione di concetti già affermati e svolti egregiamente nel messaggio governativo, senza scapito alcuno anche per chi voglia essere compiutamente informato. Piuttosto conviene indulgere su quelle nozioni — non molte del resto — che la Commissione della Gestione ha ritenuto di dover introdurre nelle due leggi e richiamare l'attenzione su quelle modificazioni particolari della scala degli stipendi e della classificazione del progetto che, pur non rivestendo importanza essenziale, sono idonee a chiarire nel loro complesso la tendenza della Commissione verso una più generosa comprensione delle aspirazioni del personale amministrativo e dei docenti, che vuole soprattutto essere interpretata quale sentito desiderio di sociale equità e intima speranza di trovare con il suo appagamento la comprensione e la soddisfazione degli interessati, perchè continui e si consolidi la collaborazione reciproca fra lo Stato e i suoi devoti servitori, nello sforzo comune quotidianamente compiuto per amore del paese e delle sue istituzioni.

E a questo punto, a non equivocare, ci sia concesso un elogio al Consiglio di Stato che, frammezzo a numerosissime difficoltà, ha saputo preparare una base solida costruita con larghezza di vedute e indiscutibile organicità, ciò che ha consentito alla Commissione — davanti alla quale il Governo ha validamente

difeso il suo progetto con la autorevole presenza del direttore del Dipartimento delle finanze, giustamente preoccupato che non fossero varcati i limiti di un onere tollerabile — di aderire praticamente ai suoi disegni, senza modificazioni di sostanziale rilievo e con la persuasione di aver dato il suo contributo alla soluzione degna presentata dall'Autorità esecutiva.

Le difficoltà alle quali si è sopra accennato, erano insite nell'operazione, che non può non apparire ardua anche al profano, di conferire un'unica base ad una pluralità di organici compilati in tempi diversi di un periodo instabile, come fu quello dell'immediato dopoguerra e per categorie di funzioni difficilmente comparabili quali quelle dei gendarmi, degli impiegati e dei docenti. L'operazione era tuttavia indispensabile per ottenere una buona volta una classificazione unica e contemporanea di tutte le funzioni statali, al fine di poter istituire con il mezzo opportuno dei rapporti una più equa perequazione e di potere evitare il rincorrersi ingiusto degli adeguamenti periodici parziali. A superare questa difficoltà contribuiva il Fronte Unico del personale e dei docenti con un suo particolare sforzo di comprensione. Ma nella fase conclusiva dei lavori governativi ecco staccarsi dal Fronte Unico per assumere atteggiamenti propri e presentare iniziative dissidenti talune associazioni, il cui numero purtroppo divenne legione quando il messaggio e i disegni legislativi passarono alla Commissione della Gestione. Pur nella persuasione che la maggior parte degli interessati fosse tuttavia rappresentata dal Fronte Unico, la Commissione ha dovuto constatare da una parte l'improvvido sganciamento di singole associazioni da questo Fronte e il rapido crearsi di gruppi e associazioni di circostanza con la speranza di meglio tutelare particolari interessi e dall'altra la corsa individuale a perdersi per la difesa egoistica di singole posizioni. Per quanto forse non si addica al merito della relazione commissionale, ci sia concesso di rammaricarci per la mancanza così pronunciata ed evidentemente dannosa di quello spirito di solidarietà che dovrebbe stare alla base di una comunità cui compete legittimamente il compito di salvaguardare i propri interessi morali e materiali davanti allo Stato. Questa impressionante mancanza di una volontà concorde del personale e dei docenti ha portato così ad un aggravamento delle già numerose difficoltà di fronte alle quali è venuto a trovarsi il legislatore, animato in principio dal desiderio — che si è poi palesato di impossibile appagamento — di trovare appunto con il personale un completo accordo così come in sede federale ha potuto essere conseguito. La Commissione della Gestione si è infatti trovata di fronte ad una quarantina di associazioni e gruppi — in gran parte improvvisamente spuntati su come funghi sotto la pioggia delle rivendicazioni individuali e di categoria — che con argomenti magari tra loro in aperto contrasto facevano valere con memorie e istanze le loro buone o supposte ragioni. E in questa giostra di richieste si è poi inserita la grandola di oltre cento istanze personali alla Commissione, senza contare quelle presentate ai singoli deputati. Non è chi non veda come in queste circostanze anche se la Gestione ha poi esaminato ad una ad una tutte le domande scritte, essa si sia limitata a sentire per necessità di informazione alcune poche società ed abbia cercato, nella supposizione che esprimesse pur sempre la volontà del maggior numero degli interessati, un avvicinamento con il Fronte Unico che più o meno esattamente si rendeva interprete di postulati particolari comuni ad altri gruppi. Ma il risultato pratico è stato soltanto parziale: anche per il fatto, già ricordato nel messaggio governativo, che il Fronte Unico fu costretto a prendere atto di tutte le richieste di categoria e di persone dei suoi aderenti e non fu in condizione di erigersi a giudice delle domande dei suoi rappresentanti. E' quindi auspicabile che in avvenire impiegati e docenti — poiché è giusta e proficua la collaborazione tra lo Stato e i rappresentanti del personale — trovino per concorde volontà la soluzione idonea al problema della loro rappresentanza, evitandone quella polverizzazione che nuoce a tutti e non giova ad alcuno. Queste cose dovevano essere sottolineate per mettere in evidenza l'impossibilità di trattative concludenti quando la di-

visione degli interessati è determinata da cause politiche e sindacali su cui si innestano le rivendicazioni di categoria. Se tuttavia un accordo con il personale in queste circostanze non ha potuto essere raggiunto, le modificazioni apportate dalla Commissione della Gestione al progetto governativo dimostrano — e ne fa fede il calcolo sulla portata finanziaria, che sarà più oltre riassunto — che nel complesso un avvicinamento notevolissimo ai postulati del personale è stato conseguito, ciò che induce la Commissione nella opinione di avere agito con la massima generosità possibile tenendo oggettivamente conto di tutti gli elementi di giudizio che le sono stati sottoposti e dal Consiglio di Stato e dagli interessati. Al termine dei suoi lavori la Commissione ha chiesto al Consiglio di Stato il calcolo degli oneri complessivi: cioè il calcolo del maggiore aggravio caricato dalle modificazioni commissionali al progetto governativo. Ne sono risultati i seguenti numeri in confronto con gli oneri attualmente sopportati da Stato e Comuni.

	Governo	Commissione	Differenze
Impiegati	+ 667.125,—	+ 809.125,—	+ 142.000,—
Docenti	+ 326.654,—	+ 523.527,—	+ 196.863,—
A carico dei Comuni	+ 235.697,—	+ 277.634,—	+ 41.937,—
	1.229.476,—	1.610.386,—	380.810,—

A questi oneri devono essere aggiunti :

2 % AVS	+ 33.000,—
7 % CP	+ 112.700,—
1 % Ass. inf.	+ 16.000,—
	<u>161.700,—</u>

Complessivamente pertanto Fr. 1.772.086,—.

Questo calcolo non comprende tuttavia la somma che lo Stato dovrà pagare sull'aumento dei guadagni assicurati presso le Casse pensioni, importo ancora imprecisabile perchè il calcolo relativo dovrà essere fatto sulle singole persone assicurate quando sarà decisa la percentuale assicurabile dello stipendio. A titolo indicativo si può ricordare che con una maggiorazione del 20 % del guadagno da assicurare — ossia con la incorporazione del 60 % dell'indennità di carovita — a onere del perito dott. Saxer il prelevamento del 5 % - 50 % sugli aumenti a carico degli assicurati a seconda dell'età e rispettivamente a carico dello Stato, dovrebbe coprire, unitamente ai benefici tecnici, il maggior onere che deriverebbe alla Cassa pensioni degli impiegati. Per la Cassa pensioni dei docenti l'aumento dello stipendio dovrebbe essere interamente assorbito, con prelevamento cioè del 100 % ripartito su due anni. Ma di questi problemi il Gran Consiglio sarà a suo tempo investito con speciale messaggio. Dai calcoli susposti relativi al maggior onere causato dai nuovi organici in confronto della spesa annua attuale risulta pertanto un aumento determinato dalla Commissione di circa un terzo del maggiore aggravio determinato dal progetto governativo. E non sembra, nel complesso della spesa per stipendi, che si aggira sui 24 milioni di franchi, importo idoneo a suscitare allarmi se rappresenta un ulteriore sacrificio dello Stato per conseguire una maggior giustizia.

Prima di passare alle modificazioni apportate ai due disegni legislativi sarà ancora opportuno riferire dell'atteggiamento della Gestione a proposito della retroattività. E' noto che il Fronte Unico chiedeva, in via principale, la retroattività al 1. gennaio 1953, subordinatamente una indennità unica del 3 % sugli stipendi nuovi o del 5 % su quelli della vecchia legge. Su questo particolare

problema la Gestione ha voluto sentire ancora alla fine dei propri lavori una delegazione del Fronte Unico. Ma l'argomentazione non è apparsa per nulla convincente: la Commissione ha preso atto che nei due ultimi anni l'indice medio del costo della vita non è aumentato, che una rivalutazione degli stipendi è stata praticamente già compiuta con gli organici del 1946 e che non può essere assunto se non come argomento polemico che il periodo richiesto a Governo e Gran Consiglio per lo studio e l'approvazione dei nuovi organici legittimi il personale a pretendere una indennità provvisoria, perchè se non fosse stata in corso questa procedura legislativa esso avrebbe potuto ottenere un aumento del carovita. Scartata pertanto la proposta della retroattività anche per ragioni legislative, la Commissione ha pure respinto all'unanimità del presenti la richiesta di una indennità unica per mancanza di una sufficiente giustificazione ed ha stabilito l'entrata in vigore delle due leggi per il 1. gennaio 1955. Le modificazioni che la Commissione della Gestione ha apportato ai due disegni di legge risultano chiaramente dal testo annesso alla presente relazione. Saranno quindi particolarmente indicate qui soltanto quelle variazioni che a mente del relatore meritano di essere specificatamente rilevate.

LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEGLI IMPIEGATI E DEI DOCENTI

All'art. 2 è stato stralciato il capoverso che stabilisce l'incompatibilità dell'assunzione di più di un membro della stessa famiglia negli impieghi amministrativi. Si tratta di un veto che l'esperienza ha palesato superfluo.

All'art. 3 si è voluto introdurre il concetto nuovo per cui l'assunzione del personale ausiliario e del personale provvisorio deve essere subordinata al concorso pubblico e ai medesimi requisiti richiesti per il personale stabile. Questa norma sarà condivisa da chiunque, conoscendo l'amministrazione statale, sa come per un notevolissimo numero di impiegati l'assunzione provvisoria sia il primo passo per la carriera amministrativa; e come sia quindi necessario prevedere già per ragioni di uguaglianza e nell'interesse dello Stato e degli impiegati stessi che la persona che in seguito sarà quasi sicuramente nominata abbia in partenza i requisiti richiesti al personale stabile.

All'art. 24 fra le sanzioni disciplinari è stato aggiunto il collocamento temporaneo dell'impiegato in posizione provvisoria, come già in vigore nella legge federale e che ha dato buoni risultati.

All'art. 30 sulle vacanze del personale è stata aumentata a 24 giorni feriali la vacanza degli impiegati appartenenti alle classi di stipendio dalla XII.a alla XXIII.a che hanno compiuto i cinquant'anni di età.

All'art. 39 si è affermato il principio per cui i docenti devono essere tenuti a supplire gratuitamente i loro colleghi assenti per un massimo di tre ore settimanali. Resta aperta la possibilità dello scambio di ore di lezione.

All'art. 40 la Commissione ha inteso introdurre una norma idonea a limitare il pregiudizio sociale cui è esposto l'impiegato provvisorio. Dopo un anno di servizio, quando l'assunzione avviene per un tempo indeterminato, il personale provvisorio deve essere iscritto nella Cassa pensioni pur conservando giuridicamente nei rapporti di impiego con lo Stato la qualità di personale provvisorio e pertanto licenziabile conformemente alle norme del Codice delle obbligazioni.

All'art. 43 la Commissione del personale è stata composta di quindici anzichè di undici membri e di sette anzichè di quattro supplenti, per dar modo ad una più equa rappresentanza delle diverse categorie di impiegati e docenti.

All'articolo finale è stata precisata la data dell'entrata in vigore della legge: 1. gennaio 1955.

LEGGE SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E DEI DOCENTI

Alcune notevoli modificazioni sono state apportate all'art. 3, che stabilisce le classi di stipendio. Alle classi XXII.a e XXIII.a il massimo di stipendio è stato aumentato di Fr. 100,—. Nella categoria fuori classe prevista dal secondo lemma, insieme al Cancelliere di Stato sono stati posti il Medico direttore del Sanatorio cantonale e il Medico psichiatra direttore dell'Ospedale neuropsichiatrico cantonale, in considerazione delle loro particolari funzioni. Deve essere inoltre rilevato che per modificazioni apportate all'art. 33 e in applicazione dell'art. 10 gli impiegati nominati nella 23.a classe passano automaticamente nella classe superiore di stipendio, quando si distinguono per capacità o zelo, a contare dall'ottavo anno di servizio e comunque per anzianità a contare dal quindicesimo anno di servizio.

All'art. 4 è stata regolata la posizione degli agenti, caporali e sergenti della Pubblica Sicurezza. Essi sono considerati militi, caporali e sergenti della Gendarmeria cantonale nella rispettiva classe ma è riconosciuto loro un supplemento di stipendio di Fr. 1.300,—. Ai militi, caporali e sergenti della Gendarmeria che prestano servizio nella sezione della polizia della circolazione stradale è accordato un supplemento di stipendio di Fr. 600,— per il periodo che vi rimangono. Si tratta di legalizzare una situazione di fatto già esistente.

L'art. 12, che prevede le indennità di residenza per i docenti delle scuole maggiori, elementari e delle case dei bambini, è stato stralciato in relazione alle nuove classificazioni dei docenti. Queste indennità non sembrano più giustificate: e se anche la sistemazione degli stipendi di queste categorie ha presentato importanti difficoltà con la soppressione delle indennità di residenza, è opinione della Commissione che convenisse sopportare qualche inevitabile inconveniente pur di giungere ad una chiarificazione.

All'art. 17 si è voluto accogliere un giusto postulato dei docenti, nel senso che l'indennità per supplenza sia a questi corrisposta fin dal primo giorno e non a cominciare dal trentunesimo come previsto per gli impiegati. La ragione è insita nella diversa natura delle prestazioni.

All'art. 30 la Commissione ha ritenuto equo che lo Stato contribuisse parzialmente agli oneri di supplenza che i Comuni sopportano per i docenti assenti in caso di malattia. Questo contributo è della metà del sussidio normale sugli stipendi.

A proposito dell'art. 33, che prevede la pianta degli uffici e la classificazione delle funzioni, non si ritiene di dover entrare nel merito di tutte le modificazioni, che risultano del resto dal confronto fra il progetto governativo e quello commissionale. E' desiderio invece della Commissione unanime quello di richiamare l'attenzione del Gran Consiglio sulle difficoltà incontrate nell'esame di questo articolo. Quasi tutte le posizioni si tengono per analogia e per confronti. Spostando una funzione da una classe all'altra si muove spesso tutta una catena di altre funzioni. Già il lavoro di indagine per la valutazione di singole categorie e funzioni è complesso e incerto. Ma se la Commissione non poteva sottrarsi all'esame di questo articolo per ragioni di competenza legislativa è chiaro che il Gran Consiglio dovrà essere particolarmente cauto a sua volta, per evitare che nella legge si verifichino scompensi e sperequazioni per decisioni non sufficientemente informate o ponderate. A proposito di questo articolo devono ancora essere fatti questi rilievi: la Commissione intende che i requisiti legali richiesti per le singole funzioni debbano in tutti i casi essere esatti da tutti i concorrenti. Le classificazioni previste si giustificano essenzialmente appunto per i requisiti domandati. In particolare gli infermieri degli istituti cantonali devono essere tutti diplomati. La classificazione del direttore

del Penitenziario dovrà essere stabilita nella classe superiore quando lo Stato avrà creato il nuovo penitenziario conformemente ai disposti del Codice penale svizzero.

All'art. 35 è precisato che il sussidio straordinario ai Comuni rurali e montani può essere fin del 30 %, tenuto conto delle circostanze particolari indicate.

L'art. 38 è stato stralciato, non sembrando opportuno che la cautela in esso prevista debba figurare nella legge. Non per questo non sarà facoltà del Consiglio di Stato di provvedere direttamente a versare ai docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini l'importo dei sussidi quando lo stipendio non è loro regolarmente corrisposto.

E, infine, all'art. 41 ed ultimo è fissata l'entrata in vigore della legge il 1. gennaio 1955.

Fatti questi rilievi, la Commissione della Gestione, che si riserva di dare in Gran Consiglio tutti i chiarimenti ulteriori di cui fosse richiesta, ritiene di poter proporre con tranquilla coscienza i disegni legislativi, così come sono usciti dalle sue deliberazioni, alla approvazione del Gran Consiglio. Essa è persuasa che intorno a queste leggi possa formarsi il consenso degli interessati anche se talune singole richieste fossero state respinte o insufficientemente considerate. Sia la scala degli stipendi, sia i numerosi elementi positivi contenuti nella parte generale concorrono comunque insieme a migliorare notevolmente la situazione degli impiegati e dei docenti, ai quali si crede pertanto di offrire con queste leggi uno statuto veramente decoroso e adeguato alle condizioni ed alle possibilità del nostro paese.

Per la Commissione della Gestione :

Verda P., relatore

Borella A. — Darani, con riserva —
Ghisletta — Jolli — Monti — Olgiati
— Pedimina — Pellegrini A., con
riserva — Pelli P. — Poretto — Tatti
— Zell

Disegno di

LEGGE

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato
e dei docenti

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 febbraio 1954 n. 472 del Consiglio di Stato,

decreta :

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo
di applicazione

La presente legge si applica :
a) ai funzionari, agli impiegati, ai membri del Corpo della
gendarmeria e agli operai al servizio dello Stato e delle
sue aziende (detti in seguito « impiegati »);

- b) ai funzionari scolastici, ai docenti delle scuole cantonali ed elementari e alle maestre delle case dei bambini (detti in seguito « docenti »).

Art. 2

¹ Sono eleggibili solo persone di nazionalità svizzera incensurate e che non siano interdette, inabilite o private dei diritti civili. Norme per l'assunzione

² Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, nominare impiegati o docenti di nazionalità straniera.

³ Le donne in costanza di matrimonio sono ineleggibili.

Le donne sono ritenute dimissionarie all'atto del matrimonio.

Art. 3

¹ La nomina ha luogo in base al concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per la durata di 15 giorni. Concorso

² In caso di urgenza la durata del concorso può essere ridotta ad un minimo di 8 giorni dalla pubblicazione.

³ I concorrenti devono produrre i titoli di studio, un certificato medico di sanità, lo stato di famiglia, gli atti di nascita, di buona condotta e l'estratto del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti richiesti dal bando di concorso.

⁴ Possono essere esonerati dalla produzione dei documenti i dipendenti in carica che postulano una conferma o una promozione.

⁵ Il Consiglio di Stato può eccezionalmente prescindere dalla pubblicazione del concorso, quando si tratti di assumere persona specialmente qualificata per una funzione di particolare importanza.

⁶ L'assunzione del personale ausiliario e del personale provvisorio è subordinata al concorso pubblico e ai medesimi requisiti richiesti per il personale stabile.

Art. 4

¹ La nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di idoneità, di preparazione e di età pubblicati nell'avviso di concorso. Nomina: in genere

² La nomina è pure subordinata all'ammissibilità del prescelto a far parte della Cassa pensioni accertata mediante visita del medico di fiducia del Consiglio di Stato o della Cassa. Il Consiglio di Stato potrà prescindere da tale condizione solo in casi assolutamente eccezionali.

³ I requisiti di idoneità o di preparazione possono essere accertati, a giudizio del Consiglio di Stato, mediante esame.

⁴ In caso di promozione si avrà riguardo alla buona prova data e all'anzianità di servizio.

⁵ In quanto la presente legge non subordina l'assunzione al conseguimento di un titolo specifico, valgono i seguenti requisiti minimi: Requisiti

- a) per le classi fino alla decima, un certificato di maturità o titolo equipollente;

b) per le classi dall'11.a alla 16.a un certificato di licenza dalla scuola maggiore, con certificato di fine tirocinio e pratica, o proscioglimento da una scuola a carattere professionale o pratica;

c) per le altre classi, esclusa la 23.a: certificato di fine tirocinio o proscioglimento da scuole o corsi a carattere professionale; a giudizio dell'Autorità di nomina l'esperienza e la pratica del candidato possono supplire al titolo richiesto.

Per gli impiegati in carica al momento della entrata in vigore della presente legge il servizio già svolto alle dipendenze dello Stato può supplire, a giudizio dell'Autorità di nomina, al titolo o alla qualifica prescritti da questo articolo, sia per la nomina in pianta stabile, sia per le promozioni o gli avanzamenti.

L'assunzione dei docenti in ogni ordine di scuola e per ogni materia di insegnamento è subordinata al conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento prescritto dalla legislazione scolastica.

Art. 5

Autorità
competente

1 La nomina degli impiegati e dei docenti delle scuole cantonali è di competenza del Consiglio di Stato.

2 Il Tribunale d'appello nomina il proprio Cancelliere.

3 La nomina dei docenti delle scuole elementari è di competenza dei Municipi o dei Consorzi scolastici.

4 La nomina delle maestre delle case dei bambini spetta ai Municipi o alle rispettive amministrazioni.

5 E' pure di competenza delle Autorità predette l'assunzione del personale ausiliario, degli operai destinati ad essere occupati stabilmente, dei supplenti e incaricati dell'insegnamento.

6 Il Consiglio di Stato può delegare, in via di regolamento, la competenza per l'assunzione del personale di determinate categorie alle Commissioni amministrative delle aziende.

Art. 6

Periodo
di prova

1 Il primo anno di servizio è considerato di prova. Se la prova non è soddisfacente, l'Autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all'interessato con un preavviso di un mese.

2 Nei casi dubbi essa ha la facoltà di richiedere un secondo anno di prova.

Art. 7

Durata
in carica:
a) impiegati

1 La durata in carica degli impiegati è di quattro anni e termina, indipendentemente dal momento della nomina, il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato. L'eventuale conferma per il periodo successivo deve aver luogo entro il 31 marzo di detto anno.

2 In casi speciali il Consiglio di Stato può eseguire la nomina per un periodo più breve, notificandolo nell'avviso di concorso.

Art. 8

b) docenti

1 La durata in carica dei docenti di nomina cantonale è di sei anni e termina, indipendentemente dal momento della nomina, il 31 agosto dell'anno di scadenza generale. L'eventuale conferma per il periodo successivo deve avvenire entro il 31 maggio di detto anno.

¹ In casi speciali il Consiglio di Stato può eseguire la nomina per un periodo più breve, notificandolo nell'avviso di concorso.

² Per i docenti di nomina comunale o consortile sono riservate le norme contenute nella legge scolastica.

Art. 9

¹ Il Consiglio di Stato può, in ogni tempo, secondo le esigenze dell'Amministrazione, attribuire il dipendente ad altri servizi o assegnargli altri compiti, nella medesima sede o in altra sede.

Trasferimenti:
a) impiegati

² I trasferimenti devono essere comunicati tempestivamente all'interessato.

Art. 10

¹ I trasferimenti di docenti da una sede scolastica ad un'altra non saranno fatti di regola nel corso dell'anno scolastico né durante il primo anno di nomina per ogni sede.

b) docenti

² Nel caso di docenti di nomina comunale o consortile il Dipartimento della pubblica educazione può concedere lo scambio di insegnanti in scuole di identico grado quando vi sia accordo fra i maestri e i Municipi o le Amministrazioni interessate.

Art. 11

Il Consiglio di Stato fissa mediante regolamento le funzioni per le quali è richiesta una cauzione e ne stabilisce l'importo e le modalità.

Cauzioni

Art. 12

Il dipendente che non si trova più nelle condizioni previste per la nomina può essere rimosso dalla carica.

Decadenza della carica

Art. 13

¹ Il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica con il preavviso di tre mesi.

Dimissioni

² Su richiesta dell'interessato l'Autorità di nomina può ridurre questo termine.

³ Per i docenti la cessazione del rapporto d'impiego deve coincidere di regola con la fine dell'anno scolastico.

Art. 14

¹ Il rapporto contrattuale cessa il 31 dicembre dell'anno in cui il dipendente compie il 65.mo anno d'età, rispettivamente il 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

Limite di età

² Il rapporto d'impiego con i docenti cessa il 31 agosto dell'anno in cui compiono il 65.mo anno di età.

Art. 15

¹ Il Consiglio di Stato può procedere al pensionamento amministrativo dei dipendenti che, a suo giudizio, non sono più in grado di assolvere al loro compito con profitto.

Pensionamento amministrativo

² Il pensionamento amministrativo dei docenti comunali e delle maestre delle Case dei bambini è di competenza dei Municipi o delle amministrazioni degli Enti rispettivi, con il consenso del Dipartimento della pubblica educazione.

¹La pensione, da assegnare in base alle leggi sulle Casse pensioni, è a carico dello Stato, rispettivamente in via proporzionale dei Comuni e degli Enti, fintanto che non si verificano le condizioni per essere accollata alla Cassa pensioni.

Art. 16

Doveri
di servizio

¹I dipendenti devono dedicare la loro intera attività al disimpegno del lavoro inerente alle loro funzioni.

²Essi devono sia nel disimpegno delle funzioni, sia nella vita privata, tenere un contegno corretto e dignitoso. In particolare sono ritenute contegno scorretto l'ubriachezza o l'insolvenza abituali.

³I dipendenti devono eseguire coscienziosamente gli ordini di servizio dei loro superiori responsabili.

⁴Nelle ore libere essi non possono assumere occupazioni accessorie se non con il consenso preventivo del Consiglio di Stato e dell'Autorità di nomina e a condizione che :

- a) non arrechino danno allo svolgimento del loro lavoro normale;
- b) siano compatibili con il decoro della loro funzione;
- c) non costituiscano concorrenza nel campo professionale, industriale, commerciale o artigianale.

E' considerata occupazione accessoria e pertanto subordinata alla autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato ogni attività remunerata anche se temporanea o limitata a un determinato oggetto.

⁵L'inosservanza di tali prescrizioni e la mancata richiesta del consenso dell'Autorità di nomina costituiscono violazione dei doveri di servizio.

Art. 17

Cariche
pubbliche

¹Per accettare una carica pubblica il dipendente deve ottenere il permesso del Consiglio di Stato.

²Il permesso può essere dato a determinate condizioni o riserve oppure limitato, negato o revocato quando l'esercizio della carica nuoccia all'adempimento dei doveri di servizio o sia incompatibile con la posizione di dipendente dello Stato.

³Lo stesso principio vale per i docenti delle scuole elementari che devono ottenere il permesso dal Municipio. In caso di contestazione è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato e in seconda istanza alla Commissione dell'Amministrativo.

⁴Le incompatibilità legali devono essere rilevate d'ufficio.

Art. 18

Divieto di ac-
cettare doni

¹E' vietato ai dipendenti chiedere, accettare o farsi promettere per se o per altri doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d'ufficio.

²Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice il dipendente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.

Art. 19

Segreto
d'ufficio

Il dipendente è tenuto al segreto d'ufficio. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 20

¹ Senza il permesso dell'Autorità di nomina non è lecito al dipendente deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario intorno a contestazioni che egli conosce in virtù della sua carica o nell'esercizio delle sue funzioni, nè di asportare documenti d'ufficio.

Deposizione
in giudizio

² Questo permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 21

¹ Il dipendente è responsabile per i danni cagionati da mancanza intenzionale o per negligenza.

Responsabilità
per danni

² L'ente di nomina ha diritto di regresso verso il dipendente responsabile anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego quando sia obbligato in giudizio a rispondere verso terzi.

³ Alle pretese fondate sul primo e sul secondo capoverso sono del resto applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la responsabilità per atti illeciti.

Art. 22

¹ Il dipendente contro il quale è aperta una inchiesta può, a giudizio del Consiglio di Stato, essere sospeso anche immediatamente dalla carica e privato dello stipendio.

Sospensione
in caso di
inchiesta

² La stessa misura può essere presa dal Municipio o dalla Amministrazione competente se si tratta di un docente delle scuole elementari o di una maestra delle case dei bambini, previa notifica al Dipartimento della pubblica educazione.

³ Sono riservati i provvedimenti disciplinari qualunque sia l'esito della procedura giudiziaria.

Art. 23

¹ Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta.

Provvedimenti
disciplinari

² Al dipendente deve essere data conoscenza dell'accusa mossegli e dei risultati della inchiesta. Egli ha il diritto di giustificarsi e di difendersi.

³ Tutte le punizioni devono essere comunicate per iscritto e debitamente motivate.

Art. 24

¹ Riservata l'azione penale, le trasgressioni degli impiegati e dei docenti cantonali ai loro doveri e la trascuranza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate sono punite dal Consiglio di Stato:

Trasgressione
dei doveri
e penalità

- a) con l'ammonimento;
- b) con la multa fino a Fr. 200,—;
- c) con la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti di stipendio e della promozione automatica;
- d) con il collocamento temporaneo in posizione provvisoria;
- e) con la sospensione dall'impiego e con la privazione dello stipendio fino a 3 mesi;

f) con l'assegnazione a una classe inferiore dell'organico;
g) con la destituzione.

² Nel caso di assegnazione a una classe inferiore dell'organico è corrisposto subito lo stipendio della nuova funzione; in caso di destituzione lo stipendio cessa immediatamente.

³ L'importo delle multe è devoluto alle Casse pensioni.

⁴ I reati di azione pubblica devono essere denunciati alle competenti Autorità giudiziarie a cura dell'Autorità di nomina.

⁵ Sono riservate le disposizioni contenute nella legge organica giudiziaria, nelle leggi e nei regolamenti speciali.

⁶ Per i docenti delle scuole elementari e le maestre delle case dei bambini fanno stato le disposizioni della legge sull'insegnamento elementare.

Art. 25

Colpabilità

Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

Art. 26

Prescrizioni dell'azione

¹ Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive dopo 5 anni dalla trasgressione, riservata la maggiore prescrizione per atti penalmente perseguibili.

² La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all'interessato entro 3 mesi dalla chiusura dell'inchiesta.

Art. 27

Decisione definitiva

¹ Contro le decisioni delle Autorità subordinate è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

² Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

³ Sono riservate le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 28

Ricorso

¹ Nel caso di mancata rielezione, di destituzione, di pensionamento amministrativo, di assegnazione in una classe inferiore d'organico, di collocamento in posizione provvisoria, l'impiegato o docente cantonale ha diritto di ricorrere, nel termine di 30 giorni, a una Commissione di 5 membri, composta di 3 giudici del Tribunale di appello, designati dal suo presidente, uno dei quali presiede la Commissione, e di un membro designato da ciascuna delle parti.

² Per i docenti delle scuole elementari e le maestre delle case dei bambini fanno stato le disposizioni della legge sull'insegnamento elementare.

Art. 29

Contestazioni

¹ Le contestazioni relative ai rapporti di natura contrattuale fra lo Stato e gli impiegati e docenti cantonali sono di competenza del foro giudiziario.

² Le contestazioni relative ai rapporti contrattuali fra i Comuni e i docenti delle scuole elementari, nonché fra le Amministrazioni delle case dei bambini e le rispettive maestre

sono di competenza del foro amministrativo, tranne le azioni dirette al pagamento dello stipendio, al risarcimento dei danni per violazione contrattuale e al conseguimento di altri vantaggi di ordine patrimoniale, le quali vanno portate davanti al foro giudiziario.

1 Sono riservate le competenze del Consiglio di Stato in materia amministrativa e disciplinare.

Art. 30

1 Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue: **Vacanze**

- a) nelle prime 11 classi di stipendio,
 - 18 giorni feriali fino al decimo anno di servizio;
 - 24 giorni feriali negli anni successivi o a contare dall'anno in cui compiono i 40 anni di età;
- b) dalla 12.a classe di stipendio,
 - 12 giorni feriali fino al decimo anno di servizio;
 - 18 giorni feriali negli anni successivi o a contare dall'anno in cui compiono i 40 anni di età;
 - 24 giorni feriali a contare dall'anno in cui compiono i 50 anni di età.

Il sabato è considerato giorno feriale.

1 Le vacanze sono ridotte in proporzione di un giorno ogni due di assenza quando l'impiegato, in un anno civile, manchi dal servizio complessivamente più di 30 giorni per malattia, rispettivamente 24 giorni feriali per servizio militare. La loro durata non può tuttavia essere inferiore a 6 giorni feriali.

1 Il diritto alle vacanze si estingue con il 31 marzo dell'anno successivo. In casi particolari il Consiglio di Stato può prorogare questo termine fino al 30 giugno.

1 Le vacanze dei docenti sono fissate dal calendario scolastico, che viene pubblicato dal Dipartimento della pubblica educazione prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

1 Nel determinare gli anni di servizio si tiene conto di tutto il tempo trascorso alle dipendenze dello Stato.

1 Il fatto che dà diritto a beneficiare di 18, rispettivamente 24 giorni di vacanza deve aver luogo prima del 30 giugno.

1 Chi entra o chi lascia anche temporaneamente il servizio durante l'anno, ha diritto alle vacanze proporzionate alla durata del servizio prestato.

Art. 31

1 I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati:

- a) per affari pubblici, al massimo 8 giorni all'anno;
- b) per matrimonio, 8 giorni consecutivi;
- c) per decesso del coniuge, di un figlio, dei genitori o di un fratello, 3 giorni consecutivi;
- d) per nascita di figli, matrimonio di figli o fratelli, decessi di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per trasloco o altre circostanze speciali in famiglia, 1 giorno.

1 Qualora per ragioni di servizio il dipendente non goda di una o più feste infrasettimanali, egli avrà diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo e ciò per un massimo di 12 feste infrasettimanali all'anno.

Congedi senza
deduzione
di stipendio

Art. 32

Congedi senza
stipendio

1 Il dipendente che per ragioni importanti interrompe il servizio con il consenso dell'Autorità di nomina non percepisce stipendio e relativi supplementi e indennità, ma conserva per il periodo massimo di due anni la validità del rapporto d'impiego.

2 Il congedo è di regola concesso solo per ragioni di studio.

Capitolo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI IMPIEGATI

Art. 33

Orario
di lavoro

1 L'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali. Sono riservate le disposizioni contrarie dei regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie, le disposizioni d'urgenza e quelle decise dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie.

2 La distribuzione delle ore di lavoro nel corso della settimana è di competenza del Consiglio di Stato, ritenuto che il dipendente goda di 6 giorni effettivi di congedo al mese equamente ripartiti.

Art. 34

Chiusura
degli uffici

1 Gli uffici governativi sono chiusi la domenica e nei giorni festivi riconosciuti. Lo sono pure nel pomeriggio del sabato, delle viglie di Natale e di Capodanno e in circostanze particolari per disposizione del Consiglio di Stato.

2 Il lavoro cessa un'ora prima del solito il pomeriggio delle viglie degli altri giorni festivi generali.

Art. 35

Mansioni
integrative

Se ragioni di servizio lo esigono, all'impiegato possono essere assegnate, nel limite dell'orario normale di lavoro, oltre alle mansioni derivanti dall'atto di nomina, altre mansioni o incarichi, senza che gli sia dovuto compenso alcuno.

Art. 36

Alloggi
di servizio

1 Per determinate funzioni può essere imposto al dipendente l'obbligo di risiedere nell'abitazione di servizio. Questo obbligo può essere esteso alla famiglia del dipendente.

2 Per i custodi, i portinai, e i bidelli lo Stato fornisce anche l'appartamento per la famiglia: le spese di illuminazione, riscaldamento, gas e acqua potabile, sono in tutti i casi a carico dell'interessato, cui incombe anche l'onere della propria suppellettile, per un mese all'anno.

3 Le norme per l'assegnazione degli alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi, da dedurre dallo stipendio, sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento.

4 I dipendenti delle aziende speciali che fruiscono del vitto devono versare un compenso corrispondente al costo effettivo medio per categoria.

Art. 37

Lo Stato fornisce gratuitamente la divisa agli agenti di Uniforme polizia, ai messaggeri, al portinale della Residenza governativa, all'uscieri del Tribunale di appello, ai custodi - portinali dei pretori, ai bidelli delle scuole cantonali e della Biblioteca cantonale, al meccanico per automezzi e gli indumenti previsti dai rispettivi regolamenti di servizio ai sott'ispettori forestali, ai guardiacaccia, ai guardiapesca, agli ispettori stradali, ai cantonieri e al personale subalterno dell'Ospedale neuropsichiatrico, del padiglione degli intemperanti, del Sanatorio, della Maternità e del Penitenziario.

Capitolo III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DOCENTI

Art. 38

I docenti delle scuole secondarie e quelli di materie teoriche delle scuole professionali sono tenuti a fare, di regola, 25 ore settimanali di lezione, se le materie del loro insegnamento esigono l'onere di correzioni di compiti o la cura di gabinetti scientifici, e 30 ore settimanali se l'insegnamento delle loro materie è esente da tali oneri. Orario settimanale

Il numero delle ore settimanali può essere portato senza ulteriore compenso fino a 28, rispettivamente a 32, quando la organizzazione della scuola lo richieda. Il Dipartimento della pubblica educazione veglia a che l'aumento delle ore settimanali per tale motivo avvenga per un numero limitato di anni ed equamente ripartito fra i docenti della medesima scuola.

Per i docenti incaricati della direzione delle scuole secondarie e professionali o dei corsi apprendisti o di avviamento professionale, il numero delle ore d'insegnamento può essere ridotto in misura adeguata.

Gli insegnanti di disegno delle scuole professionali, dei corsi apprendisti e dei corsi di avviamento professionale sono obbligati a una prestazione massima di 30 ore settimanali.

I docenti di cultura dei corsi apprendisti e dei corsi di avviamento professionale sono tenuti a dare fino a 26 ore settimanali.

La prestazione settimanale massima per i capi-laboratorio e gli insegnanti di lavoro delle scuole professionali, dei corsi apprendisti e dei corsi di avviamento professionale è di 44 ore, riservate le eventuali modificazioni delle leggi regolanti la durata del lavoro per gli operai e gli apprendisti.

L'orario settimanale per le scuole elementari è di 28 ore e per le scuole maggiori di 32 ore.

L'orario settimanale per le case dei bambini non deve superare le 44 ore.

Art. 39

Entro i limiti orari di cui all'articolo precedente, i docenti Supplenze devono prestarsi a dare gratuitamente lezioni nelle loro materie o in materie affini anche in altre scuole dello Stato e a sup-

plire i loro colleghi assenti. Essi sono tenuti a supplire gratuitamente i loro colleghi assenti per un massimo di tre ore settimanali.

Capitolo IV

ISTITUZIONI DI PREVIDENZA

Art. 40

Cassa pensioni
e cassa
di risparmio

¹ Gli impiegati e docenti nominati in pianta stabile sono obbligati a far parte della Cassa pensioni o della Cassa di risparmio istituita con legge speciale.

² Il personale ausiliario, assunto come tale, e quello assunto a titolo provvisorio, devono far parte della Cassa di risparmio, dopo tre mesi di servizio. Quando l'assunzione avviene con la clausola « per un periodo indeterminato », trascorso un anno di servizio vengono iscritti a Cassa pensioni. Nel loro confronti sono sempre applicabili i termini di disdetta previsti dal C. O.

Art. 41

Assicurazione
contro gli
infortuni

¹ Lo Stato assicura tutti i dipendenti (nominati e ausiliari) contro i rischi dell'infortunio professionale e non professionale e delle malattie professionali, sulla base della legislazione federale in materia e con le prestazioni equivalenti a quelle dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

² Il riparto dei premi è regolato mediante decreto esecutivo speciale.

Capitolo V

ISPETTORATO E COMMISSIONE DEL PERSONALE

Art. 42

Ispettorato
del personale

¹ L'Ispettorato del personale dipende amministrativamente dal Dipartimento del controllo ed è vigilato dal Cancelliere dello Stato.

² L'Ispettorato ha particolarmente i seguenti compiti:

- a) accentrare tutte le informazioni inerenti al servizio degli impiegati;
- b) coordinare le disposizioni e decisioni di applicazione delle norme attinenti al personale.

Art. 43

¹ È istituita una Commissione del personale composta di 15 membri e 7 supplenti, ritenuta un'equa rappresentanza delle diverse categorie di impiegati e docenti.

Commissione
del personale

² La Commissione è nominata dai dipendenti secondo il sistema di voto proporzionale, ogni 4 anni, nel mese successivo alla scadenza del periodo amministrativo.

Art. 44

La Commissione del personale dà il suo preavviso :

Competenze

- a) sulle questioni concernenti le condizioni di servizio del personale e gli stipendi in generale;
- b) sui progetti relativi alle istituzioni di previdenza del personale;
- c) sulle proposte di applicazione della presente legge;
- d) sui casi riguardanti misure disciplinari.

Art. 45

La Commissione del personale elegge nel proprio seno una Commissione disciplinare di 3 membri e 2 supplenti col compito di riferire direttamente al Consiglio di Stato sui casi disciplinari del cui preavviso è richiesta.

Commissione disciplinare

Capitolo VI

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Art. 46

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati :

Disposizioni abrogate

- 1) la legge 29 maggio 1946 sugli stipendi dei funzionari, degli impiegati e degli operai dell'ordine amministrativo e giudiziario e delle Aziende speciali dello Stato e le successive modificazioni e aggiunte;
- 2) la legge 29 ottobre 1946 sugli stipendi delle maestre delle case dei bambini, dei docenti delle scuole elementari, dei docenti delle scuole maggiori, dei funzionari scolastici e degli insegnanti delle scuole pubbliche cantonali e successive modificazioni e aggiunte;
- 3) la legge 18 aprile 1944 sull'organico dei membri del Corpo della gendarmeria e sue modificazioni;
- 4) l'art. 21 della legge organica giudiziaria civile e penale del 22 settembre 1924;
- 5) ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Art. 47

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1955.

Entrata in vigore

Disegno di

L E G G E

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 febbraio 1954 n. 472 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

NORMA GENERALE

Art. 1

Agli impiegati e ai docenti sottoposti alla legge del
sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti, sono applicabili le norme di questa legge.

Campo di
applicazione

Art. 2

Gli impiegati e i docenti percepiscono annualmente gli sti-
pendi, i supplementi e le indennità stabiliti negli articoli seguenti.

Retribuzione

Capitolo I

STIPENDI E INDENNITA'

Art. 3

¹ Gli stipendi degli impiegati e dei docenti sono fissati come
segue :

Stipendi degli
impiegati e dei
docenti

Classi	minimo	aumenti annuali	massimo
1.a	14.640 780	224 x 15 = 3.360	18.000 900
2.a	13.860 780	216 x 15 = 3.240	17.100 900
3.a	13.080 680	208 x 15 = 3.120	16.200 800
4.a	12.400 680	200 x 15 = 3.000	15.400 800
5.a	11.720 480	192 x 15 = 2.880	14.600 600
6.a	11.240 480	184 x 15 = 2.760	14.000 600
7.a	10.760 480	176 x 15 = 2.640	13.400 600
8.a	10.280 480	168 x 15 = 2.520	12.800 600
9.a	9.800 480	160 x 15 = 2.400	12.200 600

<i>Classi</i>	<i>minimo</i>	<i>amenti annuali</i>	<i>massimo</i>
10.a	9.320 380	152 x 15 = 2.280	11.600 500
11.a	8.940 380	144 x 15 = 2.160	11.100 500
12.a	8.560 380	136 x 15 = 2.040	10.600 500
13.a	8.180 380	128 x 15 = 1.920	10.100 500
14.a	7.800 340	120 x 15 = 1.800	9.600 400
15.a	7.460 340	116 x 15 = 1.740	9.200 400
16.a	7.120 340	112 x 15 = 1.680	8.800 400
17.a	6.780 340	108 x 15 = 1.620	8.400 400
18.a	6.440 240	104 x 15 = 1.560	8.000 300
19.a	6.200 240	100 x 15 = 1.500	7.700 300
20.a	5.960 240	96 x 15 = 1.440	7.400 300
21.a	5.720 140	92 x 15 = 1.380	7.100 200
22.a	5.580 140	88 x 15 = 1.320	6.900 200
23.a	5.440	84 x 15 = 1.260	6.700

¹Lo stipendio del Cancelliere dello Stato, del medico - direttore del Sanatorio cantonale e del medico psichiatra direttore dell'Ospedale neuropsichiatrico cantonale è di Fr. 19.500,—.

²Le Amministrazioni comunali e delle Case dei bambini possono accordare stipendi superiori a quelli qui previsti. Questi supplementi non sono tuttavia considerati per il calcolo del sussidio cantonale.

Art. 4

Supplementi
di stipendio

¹I seguenti impiegati e docenti hanno diritto a un supplemento annuo di stipendio :

Fr. 1.300,— Sergenti P.S., caporali P.S., agenti P.S.;

Fr. 600,— Sergenti, caporali e militi della Gendarmeria che prestano servizio nella sezione di polizia della circolazione stradale, per il periodo che vi rimangono;

Fr. 400,— Vice-direttori dei ginnasi e delle scuole d'arti e mestieri, direttori dei corsi per apprendisti e delle scuole di avviamento con 200 allievi e più, direttori delle scuole maggiori e maestre delle Case dei bambini della durata di 10 mesi con annessa la prima elementare;

Fr. 300,— Direttori dei corsi apprendisti e delle scuole di avviamento con 100-199 allievi, maestre delle Case dei bambini della durata di 9 mesi con annessa la prima elementare, infermieri con funzioni di capopadiglione e appuntati del Corpo della gendarmeria e della P.S.;

Fr. 200,— Direttori delle scuole apprendisti e delle scuole di avviamento con meno di 100 allievi, direttrici delle Case dei bambini della durata di 8 mesi con annessa la prima elementare, telefonista sorvegliante e infermieri con funzioni di sotto-capo.

¹Per la direzione di scuole e corsi affidati alla medesima persona, il supplemento globale non può superare i Fr. 1.000,—. Se un docente impartisce regolarmente lezioni in una scuola di ordine superiore a quella per la quale è stato nominato, con un orario settimanale non inferiore di due ore a quello stabilito dalla legge, ha diritto a un compenso supplementare uguale alla differenza tra il compenso orario fissato in base allo stipendio normale e quello spettante ai docenti dell'istituto di ordine superiore, moltiplicato per il numero delle ore annuali impartite a titolo di complemento.

Art. 5

Personale
femminile

Gli stipendi fissati per gli impiegati e i docenti di sesso maschile sono ridotti del 10 % se la carica è affidata a una donna.

Art. 6

Compensi
e supplenze

¹Il compenso degli assistenti dei gabinetti scientifici, dei titolari preposti al funzionamento delle biblioteche scolastiche o degli incaricati di speciale insegnamento, è stabilito dal Consiglio di Stato secondo la natura e l'importanza del lavoro.

²Gli stipendi dei supplenti non possono essere inferiori agli stipendi minimi dei suppliti.

Art. 7

Stipendio
iniziale

¹Lo stipendio iniziale è fissato all'atto della nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva funzione.

²Il Consiglio di Stato può stabilire uno stipendio iniziale maggiore quando ciò è giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

Art. 8

Aumenti
annuali

¹Gli impiegati hanno diritto a un aumento ordinario di stipendio al principio di ogni anno civile e i docenti all'inizio di ogni anno scolastico, fino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe.

²L'aumento corrisponde a un quindicesimo della differenza tra lo stipendio minimo e massimo stabilito dall'art. 3.

³L'impiegato ha diritto all'aumento se all'inizio dell'anno civile ha compiuto almeno 6 mesi di servizio: se ne ha prestato meno, l'aumento è computato solo a contare dall'anno successivo. Questa regola fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate.

1 Il docente ha diritto all'inizio dell'anno scolastico all'aumento, se nel precedente anno scolastico ha compiuto ininterrottamente almeno 4 mesi di servizio: questa regola fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate.

Art. 9

1 Per determinare gli anni di servizio da computare agli effetti della corrisponzione degli aumenti di stipendio, si tiene conto di tutto il tempo trascorso alle dipendenze dello Stato, rispettivamente dei Comuni o delle Amministrazioni delle case dei bambini.

Computo degli anni di servizio

2 Se un docente passa dalle scuole comunali o da una casa dei bambini al servizio dello Stato, gli sono computati gli anni di servizio in esse prestati.

3 La stessa regola vale per coloro che dal servizio dello Stato passano a una scuola comunale o ad una casa dei bambini.

Art. 10

1 Quando la legge prevede per una determinata funzione la possibilità di due classi di stipendio, l'impiegato è assunto nella classe inferiore.

Promozione nei casi di funzioni alternative

2 Egli può essere promosso nella classe superiore quando si distingua per capacità e zelo a contare dall'8.º anno di servizio ed è comunque promosso a contare dal 15.º anno di servizio.

Art. 11

1 In caso di promozione o trasferimento in un posto di grado superiore il nuovo stipendio iniziale corrisponde al precedente stipendio, maggiorato di un aumento annuale ordinario della nuova classe: in nessun caso può essere inferiore al minimo della nuova classe. Il massimo previsto per la nuova funzione deve, in ogni caso, essere raggiunto all'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie il 20.º anno di servizio.

Stipendio:

a) nei casi di promozione o avanzamento

2 Quando il dipendente è trasferito ad altro ufficio compreso in una classe inferiore, egli ha diritto allo stipendio della classe precedente, riservati i casi in cui si tratti di provvedimenti di natura disciplinare.

b) stipendio in caso di trasferimento

Art. 12

1 I maestri di scuola elementare con annessa la gradazione superiore, ricevono, quando gli allievi delle classi 6.a, 7.a e 8.a sono almeno tre complessivamente, una indennità annua di Fr. 500,— se uomini e Fr. 450,— se donne.

Indennità per la gradazione superiore

2 Anche questa indennità è versata mensilmente con lo stipendio.

Art. 13

1 Il dipendente ammogliato ha diritto a una indennità familiare annua di Fr. 300,—.

Indennità familiare

2 Hanno pure diritto all'indennità familiare i vedovi, le vedove, i divorziati e i separati con figli di età inferiore ai 20 anni o con figli di età superiore riconosciuti permanentemente invalidi a loro carico, i divorziati che forniscono gli alimenti alla ex-moglie e ai figli, i celibi e le nubili cui incombono oneri legali e effettivi di assistenza.

Art. 14

¹ Il dipendente ha diritto a una indennità annua di franchi 240,— per ciascun figlio di età inferiore ai 20 anni o di età superiore riconosciuto permanentemente invalido, che non esercita una attività lucrativa. Il diritto all'indennità spetta solo per i figli che sono totalmente a suo carico.

Indennità
per i figli

² La indennità è versata a contare dal mese successivo a quello della nascita e cessa alla fine del mese successivo a quello in cui il figlio compie i 20 anni, rispettivamente a quello in cui cessano le condizioni di invalidità.

Art. 15

¹ Al dipendente che compie i 25 e i 40 anni di servizio è accordata una gratificazione pari allo stipendio di un mese.

Gratificazioni
per 25 e 40
anni di servizio

² La gratificazione che viene versata ai docenti delle scuole elementari e delle maestre delle case dei bambini è a carico dello Stato nella misura stabilita per il sussidio scolastico.

Art. 16

¹ Il dipendente può essere incaricato dal Consiglio di Stato di supplire un altro di categoria superiore senza compenso per 30 giorni.

Indennità per
supplenze

² Egli ha diritto a contare dal 31.mo giorno a una indennità che non può superare tuttavia la differenza fra la classe di stipendio del supplente e quella del supplito secondo l'anzianità di servizio del supplente.

³ Per i docenti nelle medesime condizioni, lo stipendio differenziale è corrisposto fino dal primo giorno.

Art. 17

¹ Le ore di lavoro supplementari comandate vengono ricuperate con un numero adeguato di ore di congedo. Qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio di Stato corrisponde un equo indennizzo.

Compenso
per sorpassi
di orario

² Le ore di missione eccedenti l'orario normale di servizio si ritengono compensate con le diarie normali.

Art. 18

¹ Se nel corso del periodo di nomina è soppressa la funzione al cui titolare non può essere affidato altro lavoro adeguato alle sue capacità, il dipendente ha diritto a una indennità pari a tante volte l'ultimo stipendio mensile, compresa la indennità familiare, quanti sono gli anni di servizio fino a un minimo di 6 e a un massimo di 12, oltre le prestazioni della Cassa pensioni.

Indennità per
soppressione di
posto

² L'indennità per i docenti delle scuole elementari e le maestre delle case dei bambini, è suddivisa fra lo Stato, il Comune o il Consorzio dei Comuni e l'Amministrazione della casa dei bambini nella proporzione in cui è fra essi suddiviso l'onere dello stipendio.

³ Nel caso in cui il dipendente accettasse un posto iscritto in una classe inferiore a quello precedentemente occupato, la indennità è limitata alla differenza tra i due stipendi ed è calcolata come al opv. 1.

Art. 19

Le indennità per operazioni e per missioni d'ufficio, per trasloco, per uso di macchine da scrivere, di biciclette, ecc., di proprietà del dipendente, sono regolate da speciali decreti esecutivi.

Trasferte

Art. 20

E' esclusa ogni partecipazione del dipendente a tasse di cancelleria, sportule, tasse di certificati, multe, diritti di bollo, gratificazioni di ogni natura, ivi compresi i contributi che per qualsiasi titolo sono corrisposti da altre amministrazioni.

Esclusione dalla partecipazione a tasse e diritti

Art. 21

Lo stipendio, esclusa l'indennità familiare e quella per i figli, può essere trattenuto in compenso di quanto dovuto dal dipendente per imposte cantonali e comunali, tasse, multe, ecc., o alle istituzioni di previdenza (Cassa pensioni, assicurazione infortuni, per la vecchiaia e per i superstiti).

Trattenute sullo stipendio

Art. 22

Lo stipendio e le indennità familiari e per i figli sono pagati in 12 mensilità.

Modalità di pagamento

Capitolo II

STIPENDIO IN CASO DI ASSENZA

Art. 23

¹In caso di assenza per malattia o per infortunio non assicurato, il dipendente percepisce al massimo, in un periodo di due anni, l'intero stipendio per i primi 180 giorni, il 75 % fino a 270 giorni e il 50 % non oltre il 360.mo giorno; in ogni caso uno stipendio non inferiore alla prestazione che avrebbe diritto di ricevere dalla Cassa pensioni secondo gli anni di servizio prestati.

A) Assenza per malattia o infortunio

1. Diritto allo stipendio

²In caso di assenza per infortunio professionale o per un evento di cui risponde l'assicurazione militare, il dipendente percepisce l'intero stipendio per 360 giorni.

³Le indennità familiari e per i figli non sono soggette a riduzioni.

⁴Le assenze interrotte, dalla ripresa del lavoro, per un tempo inferiore a 30 giorni si considerano continuate.

⁵Se l'assenza per malattia o per infortunio si protrae oltre 2 anni senza interruzione, il dipendente è ritenuto dimissionario, nel qual caso gli sono applicate le disposizioni delle leggi sulle Casse pensioni.

⁶Lo stipendio dei docenti per tutte le assenze durante l'anno scolastico, è calcolato in proporzione alla durata della scuola.

⁷Lo Stato ha diritto di fare eseguire visite di controllo.

Art. 24

¹Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria spettano allo Stato rispettivamente al Comune o all'Amministrazione della casa dei bambini fino alla copertura dello stipendio corrisposto. Se esse sono superiori, l'eccedenza spetta al dipendente.

2. Diritto alle prestazioni assicurative

Il Consiglio di Stato assegna al dipendente infortunato interamente o parte della indennità unica per invalidità versata dall'assicurazione, secondo le conseguenze che la minora-zione subita ha sulla sua attività al servizio.

Art. 25

3. Diritto al-
le inden-
nità ai
superstiti

Alla morte del dipendente è concesso ai superstiti, oltre alle eventuali prestazioni della Cassa pensioni o della Cassa di risparmio, il godimento ulteriore dello stipendio intero e della indennità familiare e per i figli per tre mesi.

Art. 26

B) assenza per
servizio mili-
tare

1. Diritto al-
lo stipen-
dio

Durante le assenze per servizio militare obbligatorio, gli impiegati dello Stato e i docenti hanno diritto:

- a) allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e, per la durata di 30 giorni, nel corso di un anno, durante le scuole reclute e i corsi d'istruzione; in seguito:
- b) al 75 % dello stipendio se sposati senza figli o con 1 figlio, se vedovi o divorziati con 1 figlio di età inferiore ai 18 anni: per ogni ulteriore figlio di età inferiore ai 18 anni è corrisposto il 5 % in più fino al massimo del 90 %; per i figli agli studi o a tirocinio e per gli invalidi si calcola il 5 % sino a 20 anni;
- c) al 60 % dello stipendio se celibi, vedovi, separati o divorziati con obblighi legali di assistenza;
- d) al 40 % dello stipendio se celibi, vedovi o divorziati senza obblighi legali di assistenza.

Per aver diritto alle percentuali di cui sopra durante la scuola reclute e i corsi di istruzione, il dipendente deve aver prestato almeno un anno di attività.

Lo stipendio in caso di servizio attivo sarà regolato con speciale decreto.

Art. 27

2. Riduzioni
speciali

Se il dipendente riveste il grado di ufficiale, sono dedotti dallo stipendio: il 10 % del soldo per il tenente, il 15 % per il I. tenente, il 20 % per il capitano, il 25 % per il maggiore, il 30 % per il tenente colonnello e il 35 % per il colonnello quando i compensi da versare sono quelli delle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.

Per soldo si intende quello del grado, escluse le indennità di sussistenza e di abbigliamento.

Art. 28

3. Eccezione

I dipendenti che prestano servizio militare durante le vacanze hanno diritto all'intero stipendio e soldo.

Art. 29

4. Diritto
alla in-
dennità
di compen-
sazione

Il docente delle scuole elementari che presta servizio militare durante le vacanze estive ha diritto, nel caso di attività accessoria prestata per conto di terzi, alla rifusione dell'indennità di compensazione per la perdita effettiva e documentata di salario.

Art. 30

5. Riparti -
zione del-
la spesa

La maggior spesa che i Comuni sopportano per la supplenza dei docenti chiamati in servizio militare è rimborsata dallo

Stato nella stessa misura stabilita per il versamento del sussidio sugli stipendi; il contributo è ridotto alla metà per le supplenze in caso di malattia.

Art. 31

Per servizio militare obbligatorio si intendono la scuola recluta, i corsi di ripetizione e i corsi per il conseguimento di un grado.

6. Servizio obbligatorio: definizione

Capitolo III

PIANTA E CLASSIFICAZIONE

Art. 32

Gli impiegati e i docenti sono ripartiti e iscritti nelle seguenti classi di stipendio:

Classificazione delle funzioni

A. IMPIEGATI E GENDARMI

1. CANCELLERIA DELLO STATO

classe speciale: 1 Cancelliere dello Stato

2.a classe : 1 Vice-cancelliere
 9.a classe : 1 Segretario
 20.a classe : 5 Segretarie dei direttori dei Dipartimenti
 22 - 21.a cl. : - Stenodattilografe di 2.a o di 1.a classe
 15.a classe : 1 Messaggero capo
 16.a classe : 1 Messaggero autista
 17.a classe : - Messaggeri
 17.a classe : 1 Messaggero-portinale
 20.a classe : - Telefoniste

2. DIPARTIMENTO DELL'INTERNO

A. Segreteria

2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
 3.a classe : 1 Capo ufficio del contenzioso
 6.a classe : 1 Segretario sostituto
 6.a classe : 2 Ispettori dei Comuni
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 16 - 15.a cl. : 2 Commessi di 3.a o di 2.a classe
 22 - 21.a cl. : 3 Stenodattilografe di 2.a o di 1.a classe

B. Ufficio delle tutele, delle fondazioni e dello stato civile

3.a classe : 1 Capo ufficio
 5.a classe : 1 Tutore d'ufficio
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe

C. Servizio dell'assistenza pubblica

3.a classe : 1 Capo ufficio
 6.a classe : 1 Sostituto del capo ufficio
 9.a classe : 4 Segretari
 9.a classe : 2 Ispettori
 11.a classe : 1 Contabile
 13.a classe : 5 Commessi di 1.a classe

- 16 - 15.a cl. : 4 Commessi di 3.a o di 2.a classe
 22 - 21.a cl. : 6 Stenodattilografe di 2.a o di 1.a classe

3. DIPARTIMENTO IGIENE

A. Segreteria

- 2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe
 1.a classe : 1 Medico cantonale

B. Servizio cantonale di igiene mentale

- 11.a classe : 1 Assistente-psicologica (maestra)
 15.a classe : 1 Assistente sociale
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

C. Sanatorio cantonale

- classe speciale: 1 Medico direttore
 10.a classe : 1 Economo amministratore
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe
 14.a classe : 1 Laborantine diplomata
 18.a classe : 1 Capo artigiano
 20.a classe : 1 meccanico
 19 - 18.a cl. : - Infermieri
 21 - 20.a cl. : - Infermiere
 21.a classe : 1 Operaio agricolo qualificato
 23 - 22.a cl. : 2 Inservienti e guardiani
 23 - 22.a cl. : 1 Portinale

D. Ospedale neuropsichiatrico cantonale

a) Direzione

- classe speciale : 1 Medico psichiatra direttore
 1.a classe : 1 Medico psichiatra vice-direttore e capo
 del Servizio di igiene mentale
 2.a classe : 1 Medico psichiatra
 3.a classe : 1 Medico interno

b) Amministrazione

- 9.a classe : 1 Economo amministratore
 11.a classe : 1 Contabile
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe

c) Personale sanitario

- 16.a classe : 1 Capo infermiere
 18.a classe : 1 Capo infermiera
 19 - 18.a cl. : - Infermieri
 21 - 20.a cl. : - Infermiere

d) Servizi generali

- 16.a classe : 1 Capo guardiano Valletta
 17.a classe : 1 Capo muratore
 17.a classe : - Capi artigiani Ospedale neuropsichiatrico
 e Valletta
 19.a classe : - Guardiani della Valletta
 20.a classe : 1 Meccanico
 20.a classe : 1 cuoco

20.a classe :	1 Macellaio
20.a classe :	1 Prestinaio
20.a classe :	1 Falegname
20.a classe :	1 Pittore
22.a classe :	1 Addetto alla fabbrica gasose
23 - 22.a cl. :	2 Inservienti e fuochisti
23 - 22.a cl. :	2 Portinaio

e) Colonia agricola

8.a classe :	1 Agronomo
18.a classe :	1 Capo stalla
20.a classe :	1 Giardiniere frutticoltore
21.a classe :	1 Operaio agricolo qualificato
22.a classe :	- Stallieri

E. Maternità cantonale

14.a classe :	1 Segretaria economista
20.a classe :	- Levatrici
21 - 20.a cl. :	- Infermiere
21.a classe :	1 Operaio agricolo qualificato

F. Laboratorio cantonale d'igiene

1.a classe :	1 Direttore
4.a classe :	1 Chimico
5.a classe :	1 Chimico aggiunto
11.a classe :	1 Ispettore amministratore
13.a classe :	2 Ispettori delle derrate alimentari
14.a classe :	1 Laborantine diplomata
16 - 15.a cl. :	1 Impiegato chimico
22 - 21.a cl. :	1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe
23 - 22.a cl. :	1 Inserviente portinaio

4. DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELLA INDUSTRIA E DEL COMMERCIO*A. Segreteria*

2.a classe :	1 Segretario del Dipartimento
6.a classe :	1 Segretario sostituto
9.a classe :	1 Ispettore delle fabbriche
10.a classe :	1 Ispettore
11.a classe :	1 Segretario aggiunto
13.a classe :	1 Commesso di 1.a classe
22 - 21.a cl. :	1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

B. Ufficio del lavoro

4.a classe :	1 Capo ufficio
8.a classe :	1 Aggiunto al capo ufficio
11.a classe :	2 Segretari aggiunti
10.a classe :	2 Ispettori
13.a classe :	7 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl. :	1 Commesso di 3.a o di 2.a classe
22 - 21.a cl. :	4 Stenodattilografe di 2.a o di 1.a classe

C. Ufficio di statistica

3.a classe :	1 Capo ufficio
8.a classe :	1 Aggiunto al capo ufficio

- 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 13.a classe : 1 Commesso 1.a classe
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe

D. Ufficio di orientamento professionale

- 6.a classe : 1 Capo ufficio
 10.a classe : 1 Orientatrice professionale
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto

E. Cassa cantonale di compensazione

- 3.a classe : 1 Gerente
 5.a classe : 1 Segretario del contenzioso
 7.a classe : 1 Segretario revisore
 7.a classe : 1 Capo contabile
 9.a classe : 3 Segretari
 9.a classe : 6-7 Revisori
 11.a classe : 3-4 Contabili
 11.a classe : 1-2 Segretari aggiunti
 13.a classe : 5 Commessi di 1.a classe
 16 - 15.a cl. : 7-8 Commessi di 3.a o di 2.a classe
 17.a classe : 1 Messaggero
 22 - 21.a cl. : 4 Stenodattilografe di 2.a o di 1.a classe

*F. Cassa cantonale di assicurazione
 contro la disoccupazione*

- 6.a classe : 1 Amministratore
 9.a classe : 1 Sostituto dell'amministratore
 12.a classe : 1 Segretario aggiunto
 16 - 15.a cl. : 3 Commessi di 3.a o di 2.a classe
 22 - 21.a cl. : 1-2 Stenodattilografe di 2.a o di 1.a classe

5. DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA

A. Segreteria

- 2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
 3.a classe : 1 Ispettore giurista
 4.a classe : 1 Giurista
 5.a classe : 1 Giurista aggiunto
 8.a classe : 1 Segretario del Registro fondiario
 11.a classe : 9 Segretari aggiunti del Registro fondiario
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 16 - 15.a cl. : 1-2 Commessi di 3.a o di 2.a classe

B. Tribunale di appello

- 2.a classe : 1 Cancelliere
 8.a classe : 1 Segretario della Camera civile
 8.a classe : 1 Segretario della Camera penale
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 17.a classe : 1 Usciere dattilografo
 22 - 21.a cl. : 2 Stenodattilografe di 2.a o di 1.a classe

*C. Procura pubblica, istruzione giudiziaria
 e magistratura dei minorenni*

- 8.a classe : 2 Segretari
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto magistratura minorenni
 12.a classe : 2 Segretari aggiunti
 13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe

*D. Preture**a) Mendrisio*

6.a classe : 1 Segretario assessore
 12.a classe : 1 Segretario aggiunto
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe
 22.a classe : 1 Custode portinaio

b) Lugano città

6.a classe : 1 Segretario assessore
 12.a classe : 1 Segretario aggiunto
 16 - 15.a cl. : 2 Commessi di 3.a o di 2.a classe
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe
 22.a classe : 1 Custode portinaio

c) Lugano Ceresio

6.a classe : 1 Segretario assessore
 12.a classe : 1 Segretario aggiunto

d) Lugano campagna

6.a classe : 1 Segretario assessore
 12.a classe : 1 Segretario aggiunto
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

e) Locarno città

6.a classe : 1 Segretario assessore
 12.a classe : 1 Segretario aggiunto
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe
 22.a classe : 2 Custodi portinal

f) Locarno campagna

6.a classe : 1 Segretario assessore
 12.a classe : 1 Segretario aggiunto

g) Bellinzona

6.a classe : 1 Segretario assessore
 12.a classe : 1 Segretario aggiunto
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe
 22.a classe : 1 Custode portinaio

h) Vallemaggia

9.a classe : 1 Segretario ass. e suppl. dell'Ufficio esec. e fall.
 e del reg.
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

i) Riviera

9.a classe : 1 Segretario ass. e suppl. dell'Ufficio esec. e fall.
 e del reg.
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

l) Blenio

9.a classe : 1 Segretario ass. e suppl. dell'Ufficio esec. e fall.
 e del reg.
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe

m) Leventina

9.a classe : 1 Segretario ass. e suppl. dell'Ufficio esec. e fall.
 e del reg.
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe

- 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

E. Uffici dei registri

a) Mendrisio

- 4.a classe : 1 Ufficiale
 7.a classe : 1 Aggiunto ufficiale
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

b) Lugano

- 3.a classe : 1 Ufficiale
 7.a classe : 1 Aggiunto ufficiale
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto R.F.
 12.a classe : 1 Contabile
 13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
 16 - 15.a cl. : 2 Commessi di 3.a o di 2.a classe
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

c) Locarno

- 4.a classe : 1 Ufficiale
 7.a classe : 1 Aggiunto ufficiale
 12.a classe : 1 Contabile
 13.a classe : 1-2 Commessi di 1.a classe
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe

d) Bellinzona

- 4.a classe : 1 Ufficiale
 7.a classe : 1 Aggiunto ufficiale
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe

F. Uffici esecuzione e fallimenti

a) Mendrisio

- 4.a classe : 1 Ufficiale
 7.a classe : 1 Ufficiale supplente
 12.a classe : 1 Segretario cassiere
 16 - 15.a cl. : 2 Cursori

b) Lugano

- 3.a classe : 1 Ufficiale
 7.a classe : 1 Ufficiale supplente
 12.a classe : 1 Contabile
 12.a classe : 1 Segretario cassiere
 13.a classe : 4 Commessi di 1.a classe
 16 - 15.a cl. : 5 Commessi di 3.a o di 2.a classe
 13.a classe : 1 Capo cursore
 16 - 15.a cl. : 5 Cursori
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

c) Locarno

- 4.a classe : 1 Ufficiale
 7.a classe : 1 Ufficiale supplente
 12.a classe : 1 Contabile
 12.a classe : 1 Segretario cassiere
 13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
 16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o di 2.a classe
 16 - 15.a cl. : 2 Cursori
 22 - 21.a cl. : 1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

d) Bellinzona

4.a classe	:	1 Ufficiale
7.a classe	:	1 Ufficiale supplente
12.a classe	:	1 Segretario cassiere
16 - 15.a cl.	:	1 Commesso di 3.a o di 2.a classe
16 - 15.a cl.	:	2 Cursori
22 - 21.a cl.	:	1 Stenodattilografa di 2.a o di 1.a classe

G. Penitenziario, casa di educazione al lavoro e istituto minorile

4.a classe	:	1 Direttore
16 - 15.a cl.	:	1 Commesso di 3.a o 2.a classe
16.a classe	:	1 Capo sorvegliante
17.a classe	:	- Capi arte
19.a classe	:	- Guardiani e Infermieri

6. DIPARTIMENTO DI POLIZIA*A. Segreteria*

2.a classe	:	1 Segretario del Dipartimento
9.a classe	:	1 Segretario passaporti
11.a classe	:	1 Segretario aggiunto
12.a classe	:	1 Segretario sezione insegne
13.a classe	:	1 Commesso di 1.a classe
16 - 15.a cl.	:	2 Commessi di 3.a o 2.a classe
22 - 21.a cl.	:	2 Stenodattilografe di 2.a o 1.a classe

B. Ufficio degli stranieri

4.a classe	:	1 Capo ufficio
8.a classe	:	1 Aggiunto al capo ufficio
11.a classe	:	3 Segretari aggiunti
11.a classe	:	5 Gerenti uffici regionali stranieri
13.a classe	:	6 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl.	:	6 Commessi di 3.a o 2.a classe
22 - 21.a cl.	:	2 Stenodattilografe di 2.a o 1.a classe

C. Ufficio della circolazione

4.a classe	:	1 Capo ufficio
8.a classe	:	1 Aggiunto al capo ufficio
11.a classe	:	1 Segretario aggiunto
13.a classe	:	2 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl.	:	2 Commessi di 3.a o 2.a classe
22 - 21.a cl.	:	4 Stenodattilografe di 2.a o 1.a classe
9.a classe	:	1 Capo esperto dei veicoli a motore
11.a classe	:	4-5 Esperti

D. Ufficio esercizi pubblici

7.a classe	:	1 Segretario
16 - 15.a cl.	:	1 Commesso di 3.a o 2.a classe

E. Corpo della gendarmeria

2.a classe	:	1 Comandante
5.a classe	:	1 Aiutante e vice comandante
6.a classe	:	2 Delegati di polizia
11.a classe	:	- Sergenti

- 12.a classe : - Caporali
14.a classe : - Militi

7. DIPARTIMENTO MILITARE

A. Segreteria

- 2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento e comandante di circondario
9.a classe : 2 Segretari
11.a classe : 3 Segretari aggiunti
13.a classe : 5 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl. : 5 Commessi di 3.a o 2.a classe

B. Arsenale

- 5.a classe : 1 Direttore
11.a classe : 1 Segretario aggiunto
12.a classe : 1 Segretario contabile
13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl. : 2 Commessi di 3.a o 2.a classe
17.a classe : 1 Magazziniere
17.a classe : 2 Capi operai
19.a classe : - Operai capi gruppo
20.a classe : - Operai e operai qualificati
22.a classe : - Operai e operai

8. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
EDUCAZIONE

A. Segreteria

- 2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
5.a classe : 1 Ispettore del museo
6.a classe : 1 Segretario sostituto
10.a classe : 1 Segretario contabile
11.a classe : 1 Segretario aggiunto
12.a classe : 1 Segretaria opera vocabolario dialettale
16 - 15.a cl. : 2 Commessi di 3.a o 2.a classe

B. Archivio cantonale

- 3.a classe : 1 Archivist
10.a classe : 1 Aggiunto all'archivista
16 - 15.a cl. : 3 Commessi di 3.a o 2.a classe

C. Biblioteca cantonale

- 3.a classe : 1 Direttore o direttrice
8.a classe : 1 Aggiunto bibliotecario
13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
16 - 15.a cl. : 1 Commesso di 3.a o 2.a classe
19.a classe : 1 Inserviente di biblioteca
23 - 22.a cl. : 1 Bidello

D. Ufficio apprendisti

- 10.a classe : 1 Segretario aggiunto Ispett. apprendisti
13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe

E. Bidelli portinai delle scuole cantonali

- 23 - 22.a cl. : - Bidelli portinai delle scuole cantonali

9. DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

A. Segreteria

2.a classe :	1 Segretario del Dipartimento
6.a classe :	1 Segretario sostituto
9.a classe :	1 Contabile di 1.a classe
9.a classe :	1 Segretario dell'Ufficio del grano
9.a classe :	1 Segretario dell'Ufficio del latte
10.a classe :	3 Segretari zootecnia, viticoltura e veterinaria
11.a classe :	1 Segretario aggiunto
13.a classe :	1 Ispettore del latte
13.a classe :	3 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl. :	6 Commessi di 3.a o 2.a classe

B. Produzione vegetale

4.a classe :	1 Ingegnere per l'agronomia
4.a classe :	1 Ingegnere per la viticoltura
4.a classe :	1 Ingegnere per la frutticoltura
5.a classe :	1 Ingegnere aggiunto per l'agronomia
9.a classe :	1 Tecnico per l'orticoltura
9.a classe :	1 Tecnico per la viticoltura
9.a classe :	1 Tecnico per la frutticoltura
13.a classe :	5-7 Tecnici ausiliari di 1.a classe
15.a classe :	3-5 Tecnici ausiliari di 2.a classe
18.a classe :	1 Capo operaio orticoltore

C. Produzione animale

1.a classe :	1 Veterinario capo
4.a classe :	1 Veterinario aggiunto
4.a classe :	1 Ingegnere per la zootecnia e la foraggicoltura
9.a classe :	1 Capo servizio caccia e pesca
9.a classe :	1 Tecnico per l'alpicoltura
15.a classe :	1 Capo guardie caccia e pesca
18.a classe :	20-25 Guardie caccia e pesca
22.a classe :	2-3 Allevatori

D. Istituto agrario cantonale

3.a classe :	1 Direttore
10.a classe :	1 Economo amministratore
8.a classe :	1 Docente di cultura generale
9.a classe :	1 Esperto e docente di casearia
15.a classe :	1 Capo coltivatore
17.a classe :	1 Capo cantiniere
18.a classe :	1 Capo viticoltore
18.a classe :	1 Capo stalla
22 - 21.a cl. :	1 Stenodattilografa di 2.a o 1.a classe
21.a classe :	- Operai qualificati
23 - 22.a cl. :	- Operai

E. Demani dello Stato

9.a classe :	1 Capo azienda del demanio di Gudo
9.a classe :	1 Capo azienda del demanio di Trevano
17.a classe :	1 Capo operaio del demanio di Gudo
18.a classe :	1 Capo stalla del demanio di Gudo

10. DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE COSTRUZIONI

A. Segreteria

2.a classe	:	1 Segretario del Dipartimento
6.a classe	:	1 Segretario sostituto
9.a classe	:	1 Contabile di 1.a classe
11.a classe	:	1 Segretario aggiunto
13.a classe	:	2 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl.	:	1 Commesso di 3.a o 2.a classe
13.a classe	:	1 Meccanico per automezzi

B. Ufficio tecnico

1.a classe	:	1 Ingegnere capo
3.a classe	:	2 Ingegneri aggiunti
3.a classe	:	1 Architetto
4.a classe	:	4 Ingegneri direttori dei lavori
8.a classe	:	9 Tecnici capi riparto
9.a classe	:	1 Ispettore degli stabili erariali
9.a classe	:	1 Tecnico aggiunto all'Ufficio espropriazioni
9.a classe	:	1 Ispettore pavimentazioni
11.a classe	:	10 Ispettori stradali
11 - 10.a cl.	:	20-30 Tecnici assistenti di 2.a o 1.a classe
13.a classe	:	4 Disegnatori
16.a classe	:	1 Capo squadra ponti e magazzinoiere
18.a classe	:	2 Capi squadra catramatura
19.a classe	:	2 Conducenti rulli
21.a classe	:	- Operai qualificati squadra ponti - segnalazioni - pavimentazioni
23 - 22.a cl.	:	- Operai squadra ponti - segnalazioni - pavimentazioni
23 - 22.a cl.	:	- Cantonieri stradali

C. Economia delle acque

1.a classe	:	1 Ingegnere capo
4.a classe	:	1 Ingegnere
5.a classe	:	1 Ingegnere aggiunto
8.a classe	:	1 Tecnico capo riparto
8.a classe	:	1 Ispettore dei consorzi
11 - 10.a cl.	:	1 aggiunto ispettore dei consorzi
11 - 10.a cl.	:	1 Tecnico assistente di 2.a o 1.a classe

D. Ufficio bonifiche fondiari e catasto

1.a classe	:	1 Capo ufficio
4.a classe	:	3 Ingegneri di sezione
4.a classe	:	1 Architetto
5.a classe	:	2 Ingegneri aggiunti
8.a classe	:	2 Segretari
9.a classe	:	1 Tecnico aggiunto
11 - 10.a cl.	:	7 Tecnici assistenti di 2.a o 1.a classe
11.a classe	:	1 Segretario aggiunto
13.a classe	:	1 Disegnatore
16 - 15.a cl.	:	1 Commesso di 3.a o 2.a classe

E. Sezione forestale

1.a classe	:	1 Ingegnere forestale capo
4.a classe	:	1 Ingegnere forestale aggiunto
4.a classe	:	7 Ingegneri forestali
5.a classe	:	1 Ingegnere sistemazione forestale
10.a classe	:	1 Segretario
11 - 10.a cl.	:	1 Tecnico assistente
16 - 15.a cl.	:	1 Commesso di 3.a o 2.a classe
15.a classe	:	- Sott'ispettori forestali
19.a classe	:	2 Capli squadra demaniali

11. DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

A. Segreteria e Ufficio generale di contabilità

2.a classe	:	1 Segretario del Dipartimento e capo ufficio della contabilità
6.a classe	:	1 Segretario sostituto e capo contabile
8.a classe	:	1 Segretario dell'Ufficio del bollo e contabile
9.a classe	:	1 Contabile di 1.a classe
11.a classe	:	2 Segretari aggiunti
13.a classe	:	2 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl.	:	2 Commessi di 3.a o di 2.a classe

B. Cassa cantonale

4.a classe	:	1 Cassiere
8.a classe	:	1 Aggiunto al cassiere

C. Ufficio degli stipendi e delle indennità

9.a classe	:	1 Segretario
11.a classe	:	1 Segretario aggiunto
13.a classe	:	2 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl.	:	1 Commesso di 3.a o 2.a classe
22 - 21.a cl.	:	1 Stenodattilografa di 2.a o 1.a classe

D. Economato dello Stato

7.a classe	:	1 Economo
13.a classe	:	1 Commesso di 1.a classe
13.a classe	:	1 Capo della centrale degli stampati
16.a classe	:	1 Capo servizio multigraph
17.a classe	:	- Stampatori
23 - 22.a cl.	:	1 Inserviente fattorino

*E. Amministrazione fiscale**a) Ufficio delle pubbliche contribuzioni*

1.a classe	:	1 Capo ufficio
2.a classe	:	2 Aggiunti al capo ufficio
4.a classe	:	1 Commissario tassazione persone giuridiche
5.a classe	:	1 Segretario del contenzioso
5.a classe	:	5-8 Ispettori fiscali
6.a classe	:	1 Segretario Commissione cantonale di ricorso
7.a classe	:	1 Tassatore di 1.a classe
9.a classe	:	2 Tassatori di 2.a classe
9.a classe	:	1 Segretario
11.a classe	:	3 Segretari aggiunti
22 - 21.a cl.	:	2 Stenodattilografe di 2.a o 1.a classe

b) Diritti di mutazione

3.a classe :	1 Capo ufficio
6.a classe :	1 Segretario sostituto
8.a classe :	1 Segretario
11.a classe :	2 Segretari aggiunti
22 - 21.a cl. :	1 Stenodattilografa di 2.a o 1.a classe

c) Ufficio esazione

5.a classe :	1 Capo ufficio
11.a classe :	1 Segretario aggiunto
22 - 21.a cl. :	1 Stenodattilografa di 2.a o 1.a classe

d) Uffici circondariali di tassazione

3.a classe :	4 Capi ufficio
4.a classe :	8 Commissari
7.a classe :	8-12 Tassatori di 1.a classe
7.a classe :	4 Esattori
9.a classe :	16-20 Tassatori di 2.a classe
11.a classe :	8 Segretari aggiunti
13.a classe :	4-8 Commessi di 1.a classe
16 - 15.a cl. :	8-16 Commessi di 3.a o 2.a classe
22 - 21.a cl. :	4-8 Stenodattilografe di 2.a o 1.a classe

e) Ufficio tasse militari

7.a classe :	1 Capo ufficio
11.a classe :	1 Segretario aggiunto
16 - 15.a cl. :	2 Commessi di 3.a o 2.a classe

f) Ufficio cantonale di stima

3.a classe :	1 Presidente
4.a classe :	2 Membri
11 - 10.a cl. :	3 Tecnici di 2.a o 1.a classe
11.a classe :	1 Segretario aggiunto
13.a classe :	1 Commesso di 1.a classe
16 - 15.a cl. :	2-3 Commessi di 3.a o 2.a classe
22 - 21.a cl. :	2 Stenodattilografe di 2.a o 1.a classe

12. DIPARTIMENTO DEL CONTROLLO*A. Segreteria e Ufficio del controllo*

2.a classe :	1 Segretario del Dipartimento e capo ufficio
6.a classe :	1 Segretario sostituto e capo contabile
8.a classe :	1 1.o contabile
9.a classe :	2 Revisori contabili
13.a classe :	1 Commesso di 1.a classe
22 - 21.a cl. :	1 Stenodattilografa di 2.a o 1.a classe

B. Ispettorato

3.a classe :	1 Ispettore
7.a classe :	1 Capo revisore
8.a classe :	1-2 Revisori

C. Ufficio del personale

7.a classe :	1 Ispettore del personale
16 - 15.a cl. :	1 Commesso di 3.a o 2.a classe

B. DOCENTI

1.a classe :	Direttore del Liceo Direttore della Scuola Magistrale
--------------	--

- Direttore della Scuola di Commercio
 Direttore dell' Istituto tecnico superiore
 Ispettore delle Scuole professionali
 Condirettore del Liceo
- 2.a classe : Vice-direttori delle Scuole superiori
- 3.a classe : Direttori delle Scuole arti e mestieri
 Professori del Liceo
 Professori della Scuola Magistrale
 Professori della Scuola di Commercio
 Professori dell' Istituto tecnico superiore
- 4.a classe : Professori della Scuola di Amministrazione
- 5.a classe : Direttori e incaricati di direzione dei ginnasi
 Docenti Scuole arti e mestieri
 Ispettori scolastici
- 6.a classe : Docenti dei ginnasi
 Docenti di canto e ginnastica delle Scuole superiori
- 7.a classe : Insegnanti del corso maestre delle case dei bambini
 Docenti di canto e ginnastica dei ginnasi
 Ispettrice delle case dei bambini
 Docenti delle scuole per gli apprendisti
- 8.a classe : Insegnanti di lavoro delle Scuole arti e mestieri
- 9.a classe : Docenti della scuola pratica annessa alla Magistrale
 Docenti delle scuole di avviamento professionale
 Docenti delle scuole maggiori di 10 mesi (ai docenti delle scuole maggiori di 9 e 8 mesi lo stipendio è ridotto di Fr. 600,—, rispettivamente Fr. 1.200,—)
- 10.a classe : Docente di lavori femminili alla Scuola magistrale
- 11.a classe : Docenti di lavori femminili dei ginnasi
 Docenti delle scuole elementari di 10 mesi (ai docenti delle scuole elementari di 9 e 8 mesi lo stipendio è ridotto di Fr. 600,—, rispettivamente Fr. 1.200,—)
- 19.a classe : Maestre di economia domestica
 Maestre delle case dei bambini di 10 mesi (alle maestre delle case dei bambini di 9 e 8 mesi lo stipendio è ridotto di Fr. 300,— rispettivamente Fr. 600,—).

Capitolo IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 33

Le Amministrazioni comunali e delle case dei bambini e i dipendenti che stipulano sotto qualsiasi forma condizioni inferiori a quelle stabilite dalla presente legge incorrono, riservata l'azione per nullità della nomina, nelle seguenti penalità :

Stipulazioni
 contrarie alla
 legge

- a) i dipendenti, in una multa da Fr. 500,— a Fr. 1.000,—: in caso di recidiva la multa può essere raddoppiata ed essi possono essere sospesi dalla loro funzione fino a 2 anni;
- b) le Amministrazioni, in una multa da Fr. 500,— a Fr. 2.000,—, riservato il diritto di regresso della Amministrazione verso le persone colpevoli: in caso di recidiva la multa può essere raddoppiata.

Capitolo V

SUSSIDI CANTONALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E PER LE CASE DEI BAMBINI

Art. 34

Sussidi alle scuole e case dei bambini:
a) scuole comunali

¹Lo Stato corrisponde ai Comuni, ai Consorzi scolastici e alle Amministrazioni delle case dei bambini un sussidio del 50 % sugli stipendi, sui supplementi e sulle indennità percepiti dai docenti e stabiliti dalla presente legge.

²Per le scuole elementari di grado superiore il sussidio ammonta all'80 %.

³I medesimi sussidi vengono versati per le spese di spesa.

Art. 35

b) scuole di comuni montani e rurali

¹I Comuni montani e rurali beneficiano inoltre di un sussidio straordinario fino al 30 %, tenuto conto della loro altitudine, dell'eccentricità, delle spese sopportate per la scuola e per la casa dei bambini, del moltiplicatore dell'imposta comunale, nonché delle particolari condizioni economiche e demografiche.

²L'assegnazione del sussidio straordinario è stabilita con decreto esecutivo, da rinnovare ogni biennio.

Art. 36

c) modalità di versamento

I sussidi ordinari e straordinari sono versati in tre rate, rispettivamente nei mesi di febbraio, di luglio e di novembre.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Dei nuovi stipendi

1) Determinazione

I nuovi stipendi sono determinati sulla base dei minimi previsti per ciascuna classe con l'aggiunta degli aumenti annuali ai quali ogni dipendente ha diritto secondo gli anni di servizio.

Art. 38

2) Riserva del diritto acquisito

A nessun dipendente può essere ridotto lo stipendio, compresa l'indennità di carovita, percepito al momento dell'entrata in vigore di questa legge, per effetto dell'applicazione della stessa.

Art. 39

3) Revoca delle gratificazioni

¹Sono revocati le indennità, le gratificazioni, i compensi, gli anticipi di aumenti ecc. concessi precedentemente all'entrata in vigore di questa legge.

Chi per effetto della revoca degli aumenti anticipati percipisce oltre quanto stabilito negli articoli precedenti, ha diritto all'aumento annuale, rispettivamente al conguaglio solo quando ha raggiunto l'effettiva anzianità di servizio.

La revoca di una gratificazione o di un compenso speciale non libera il dipendente dall'obbligo di eseguire i lavori precedentemente affidatigli, anche se non derivanti dall'atto di nomina, quando possono essere eseguiti durante l'orario normale di lavoro.

Art. 40

Con l'entrata in vigore di questa legge sono abrogati:

Disposizioni
abrogate

- a) il decreto legislativo del 6 ottobre 1947 che regola il pagamento degli stipendi durante il servizio militare;
- b) il decreto legislativo del 20 maggio 1952 concernente l'assegnazione di una indennità di carovita ai dipendenti dello Stato e ai docenti;
- c) il decreto legislativo 18 luglio 1949 che regola le indennità per viaggi di servizio;
- d) ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Art. 41

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1955.

Entrata
in vigore